

ALLEGATO "C" all'atto rep. n. 103374/18501

COOPERATIVA DI ABITAZIONE COMENSE - COMO

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e Sede

1. E' costituita con sede nel comune di COMO, la Società cooperativa di abitazione denominata "COOPERATIVA DI ABITAZIONE COMENSE - società cooperativa".
2. La Cooperativa opera a mutualità prevalente svolgendo la propria attività principalmente in favore dei propri soci ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.
3. La Cooperativa opera a norma del presente statuto e dei relativi regolamenti attuativi, nonché delle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative, delle disposizioni in materia di società per azione in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
4. La Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà istituire sezioni soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

Articolo 2 - Durata - Adesioni

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100, potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
2. La Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire accettandone gli statuti ed i regolamenti ad associazioni di categoria territoriali, nazionali e internazionali.

Articolo 3 - Scopo mutualistico

1. La Cooperativa, come previsto dall'art. 45 della Costituzione, ha lo scopo di perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale degli individui.
2. La Cooperativa opera quindi come cooperativa a proprietà indivisa e a proprietà divisa e/o con patto di futura vendita;
3. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ritenute utili, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della Cooperativa, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.
2. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Cooperativa potrà:
 - a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di pubbliche amministrazioni o di altri Enti Società e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed

anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b. Costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana.

c. assegnare ai soci in godimento, in attribuzione a proprietà indivisa, in proprietà le unità immobiliari comprese negli edifici sociali ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi;

d. locare e/o alienare a soci e a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale;

e. prestare ai soci e a terzi, servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni;

f. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali; chiedere il contributo e il concorso dello Stato e di altre persone fisiche e giuridiche;

g. avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non; ed in particolare: di quelle previste dalle leggi 22 ottobre 1971 n. 865; 27 maggio 1975, n. 166 e 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e dei bandi regionali emanati o emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tale leggi.

Nell'ipotesi che venga o sia stato concesso, un contributo in base all'articolo 72 della legge 865/71, nonché delle leggi 166/75 e 457/78 e loro successive modificazioni o integrazioni gli alloggi che hanno usufruito di contributi per cooperativa a proprietà indivisa potranno essere trasferiti in proprietà ai soci e in caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa potranno essere trasferiti all'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale competente per territorio.

Sempre nell'ipotesi di concessione di contributo ai sensi dell'articolo 72 della legge 865/71 a cooperative a proprietà indivisa attraverso le leggi 865/71, 166/75, 457/78 e loro successive modificazioni o integrazioni, la Cooperativa dovrà far risultare dalle scritture contabili e dal bilancio le apposite voci per tali operazioni.

h. ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale;

i. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;

l. effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

m. concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale.

n. costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti;

o. consorzarsi con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;

p. quale attività strumentale non prevalente assumere partecipazioni in società cooperative e consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attività di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale;

q. partecipare a Gruppi Cooperative paritetici di cui all'art. 2545 septies del Codice Civile;

r. aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 - Numero, requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. Possono essere soci le persone fisiche, che non siano interdette, inabilitate, fallite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.

3. Possono aderire alla Cooperativa Soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

I soci finanziatori previsti dall'articolo 2526 c.c possono sottoscrivere "azioni di partecipazione cooperativa" a fronte di progetti di sviluppo pluriennali presentati dalla Cooperativa ai fini del conseguimento dello scopo sociale, anche in relazione a strategie abitative di medio e lungo periodo.

La raccolta del prestito sociale è rivolto limitatamente ai Soci, sia operatori che sovventori.

Il ricorso all'emissione di strumenti finanziari e la raccolta del prestito sociale della Cooperativa sono disciplinati da apposito Regolamento

4. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

5. Non possono essere ammesse a socio persone giuridiche che esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della Cooperativa.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;

b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere, versando almeno un'azione sociale il cui valore non può essere inferiore né superiore al limite massimo fissato dalle leggi sulle cooperative.

c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quella della Società.

2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente il richiedente dovrà allegare idonea documentazione attestante lo stato di famiglia, la residenza o domicilio, i carichi pendenti, il certificato penale e la dichiarazione

sostitutiva di non essere fallito/fallita.

3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, con la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Società, nonché il certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società è nel pieno dei suoi diritti.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2 c.c..

2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

5. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:

- a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
- b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.
- c. versare una somma a titolo di tassa di ammissione da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il socio è tenuto:

- a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
- b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
- c. a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- d. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
- e. a comunicare per iscritto tempestivamente gli eventuali cambiamenti del

proprio domicilio.

3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

Articolo 9 - Diritti dei soci

1. Oltre ai diritti previsti dalle leggi vigenti il socio, che sia in regola con i versamenti dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 10 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
c. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

3. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

Articolo 11 - Esclusione del socio

1. L' esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società
b. non ottemperi alle disposizioni dello statuto, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del codice civile;

c. previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della

Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti,

d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;

e. sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Articolo 12 - Morte del socio

1. Ove chiamati all'eredità, al socio deceduto si possono sostituire nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli ed i genitori, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla società.

2. Nel caso di pluralità di eredi, i medesimi devono indicare, con atto autentificato da notaio, quello che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrerà nel rapporto, con rinuncia da parte degli altri.

In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, con le modalità sopra indicate, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

3. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

4. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione, ai sensi del comma 2, della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tal termine ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.

5. Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario, sono disciplinate dal successivo articolo 14 del presente Statuto.

Articolo 13 - Liquidazione della partecipazione

1. I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto

agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 21 lettera d). La liquidazione di tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

3. Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

5. Nel caso prevalga l'intenzione della liquidazione delle azioni sottoscritte, la domanda deve pervenire alla Cooperativa entro tre anni dalla data del decesso. Trascorso detto termine senza che sia stata presentata domanda di liquidazione dell'azione sociale la Cooperativa potrà introitare l'importo da destinare a riserva indivisibile.

Articolo 14 - Trasferimento diritti acquisiti dei soci

La Cooperativa garantisce il perdurare dei diritti acquisiti dai propri soci, oltre che nelle forme più generali previste dalle leggi in materia, nei seguenti termini particolari e specifici:

a) in caso di decesso di un socio titolare di un "atto di assegnazione in godimento" l'atto perdura nell'ordine con le seguenti persone conviventi:

a/1) vita natural durante con il coniuge superstite o il convivente;

a/2) con l'erede legittimo cui si trasferisce la quota e l'anzianità;

b) al socio titolare di un "atto di attribuzione di alloggio a proprietà indivisa" hanno facoltà di subentrare nella posizione giuridica del socio, senza ulteriore aggravio economico:

b/1) in caso di recesso, il coniuge o il convivente, i figli e i genitori anche se non conviventi, purché in possesso dei requisiti di legge ed abbiano o acquistino la qualità di socio;

b/2) in caso di morte, l'erede purché in possesso dei requisiti di legge e purché abbia o acquisti la qualità di socio.

In ogni caso, in presenza di più coeredi, o eguali aventi diritto, saranno gli stessi a designare il subentrante. Se la designazione non sarà comunicata alla Cooperativa entro tre mesi dalla data del decesso /recesso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di attribuire l'alloggio nei termini previsti dal Regolamento.

TITOLO III

Partecipazioni - strumenti finanziari - Prestiti

Articolo 15 - Azioni di partecipazione cooperativa.

1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni, aventi valore nominale di € 50.00 (Euro cinquanta/00).

2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore di € 50.00, né superiore al valore massimo previsto dall'articolo 2525 del codice civile.

3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci con effetto verso la Cooperativa,

salvo il diritto di recesso ex articolo 2530 c.c. ultimo comma e salvo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

Articolo 16 - Strumenti finanziari

1. E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.
2. L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria la quale delega il Consiglio di Amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione,
3. Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dall'assemblea straordinaria, sono stabiliti, nei limiti di legge:
 - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le modalità di circolazione;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
 - il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
 - i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 17 - Prestiti sociali

1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i soci possono partecipare in misura compatibile con le loro disponibilità.
2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.
3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.
4. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di 90 giorni, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.
5. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.
6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e

le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la società ed il socio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 18 - Patrimonio della società

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci operatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di leggi;
- dalle azioni dei soci finanziatori;
- dalle Azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b. dalla riserva legale;

c. dalla riserva straordinaria;

d. dalle eventuali oblazioni o contributi per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni contenute negli artt. 8 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n° 59 e successive modifiche e integrazioni;

e. dal fondo di riserva straordinaria 10% destinato ad altre costruzioni;

f. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;

g. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;

2. Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere "f" e "g", sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

3. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Art. 19 - Ristorni

Gli eventuali ristorni saranno destinati all'aumento del capitale sociale

mediante aumento proporzionale o del valore o del numero delle azioni di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 15. L'apposito regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

Art. 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
 - a. a riserva legale per almeno il 30% e comunque nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
 - c. a riserva straordinaria, per almeno il 10%;
 - d. a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
 - e. ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
 - f. ad eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dal precedente articolo;
 - g. la restante parte sarà destinata agli scopi mutualistici stabiliti dall'Assemblea o per delega di questa dal Consiglio di Amministrazione.

In deroga alle disposizioni di cui alla lettera d) del precedente comma, l'Assemblea può sempre deliberare che la parte di utile d'esercizio destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, sia portato ad incremento della parte destinata a scopi mutualistici;
5. La ripartizione dei ristorni ai soci operatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 21 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - a. L'Assemblea dei soci
 - b. Il Consiglio di Amministrazione
 - c. Il Presidente della Società
 - d. Il Collegio Sindacale, ove la relativa nomina sia obbligatoria per legge o comunque decisa dall'Assemblea dei soci
 - e. Le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società.

Articolo 22 - Natura dell'Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 23 - competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - 1.a. modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;
 - 1.b. scioglimento anticipato della Società;
 - 1.c. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;
 - 1.d. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - 1.e. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 16.
2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - 2.a. approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili, entro i limiti di legge;
 - 2.b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, eventuale nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, quando previsto, del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile;
 - 2.c. determinazione delle eventuali medaglie da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, nonché il compenso dei Sindaci, se nominati, e, quando previsto, del soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;
 - 2.d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati, del soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;
 - 2.e. in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;
 - 2.f. su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
 - 2.g. delibera sugli altri oggetti riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Articolo 24- Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, da esporsi almeno 15 giorni prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima

né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni Edificio sociale e pubblicato entro il medesimo termine di almeno quindici giorni prima dell'adunanza, su il quotidiano "LA PROVINCIA". Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.

3. L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni da quello di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio ai sensi dell'articolo 2364 c.c. ultimo comma..

5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 25 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

2. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha un voto, qualunque sia il valore delle azioni sottoscritte;

3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e messa in liquidazione della società, per cui occorrerà il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei presenti aventi diritto di voto.

6. Il Presidente dell'Assemblea è eletto tra i soci presenti, con il voto favorevole dei voti validamente espressi. Il Presidente dell'Assemblea, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la

legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due scrutatori.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio, salvo diversa disposizione di legge.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, il quale deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

Articolo 26 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Società, nonché gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti di società controllate.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

3. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Articolo 27 - Assemblee separate

1. Qualora la società abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'art. 2540 c.c., è previsto lo svolgimento di assemblee separate.

2. In tal caso, l'Assemblea ordinaria dei soci è costituita dalla Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee separate.

3. Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

4. Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalità prevista per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, per una data anteriore di almeno otto giorni rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale.

5. L'avviso di convocazione è unico per le Assemblee separate e per l'Assemblea generale.

. Le assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea ordinaria dei soci.

7. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, un socio delegato in rappresentanza della proposta favorevole alla deliberazione, un socio delegato in rappresentanza della proposta contraria alla deliberazione ed un socio delegato in rappresentanza dei soci che hanno espresso voto di astensione. L'Assemblea separata può anche designare soci sostituti dei soci delegati, che la rappresentino nell'assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.

8. I delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata, i voti espressi nell'Assemblea separata dai soci con diritto di voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare. Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea

generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate. Alla Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche gli altri soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.

9. Per la regolarità della costituzione e della validità delle deliberazioni delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale valgono, se non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni relative all'assemblea ordinaria. In ogni caso, il Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati dall'Assemblea stessa, ed il verbale di ciascuna Assemblea separata deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea generale prima dell'inizio della stessa.

10. I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

11. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee separate, quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Articolo 28 - Assemblee speciali

1. Se l'Assemblea della Società ha deliberato la emissione di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono l'apposita Assemblea speciale.

2. Ciascuna Assemblea speciale delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso, nonché sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Società ed è utilizzato dal Rappresentante comune;
- d) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- e) sugli altri argomenti di interesse comune.

3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto.

Esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Società; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impugnarne le deliberazioni; può esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può ottenerne estratti.

4. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c).

5. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In tale ultimo caso, qualora l'Assemblea speciale non venga convocata nei novanta giorni successivi la richiesta, la convocazione è effettuata dal

Collegio Sindacale, se nominato.

6. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relative all'Assemblea ordinaria dei soci.

7. All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

Articolo 29. Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti compreso fra un minimo di sette ed un massimo di tredici eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno novanta giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia pronunciata l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.

2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione della carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

3. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

4. L'ufficio di consigliere è gratuito; ai consiglieri spetta unicamente una medaglia di presenza per la loro attività collegiale, il cui ammontare è determinato annualmente dall'assemblea.

5. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

6. Oltre che per motivi previsti al comma precedente decade di diritto dalla carica l'amministratore che:

a) perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano

l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che

comporti l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare

uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;

b) l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;

c) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;

d) non sia presente, senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive nel corso del mandato o a più di due adunanze dell'assemblea.

Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato

e provvede a convocare nei quindici giorni successivi il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 31 lettera n). Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione; in carenza del Collegio Sindacale, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età che provvede nei sessanta giorni successivi alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Articolo 30 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.
3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato.
4. Il Consiglio può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, scelti al suo interno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
5. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma del Codice Civile, e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.
6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 31 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete:
- a. assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
 - b. proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
 - c. deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
convocare l'Assemblea dei soci e, se costituite, le Assemblee speciali;
 - e. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - f. predisporre i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci, ed i regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - g. deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;
 - h. deliberare la istituzione di sezioni soci, costituzione e l'apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa;
 - i. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; in particolare, fra l'altro, deliberare la costruzione e l'assegnazione di immobili, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su muti già concessi, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito, svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;
 - j. transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;
 - k. deliberare il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa;
 - l. assumere e licenziare i dirigenti e i dipendenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;
 - m. nominare direttori generali, tecnici ed amministrativi, determinandone le mansioni ed i compensi;
 - n. provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 Codice Civile;
 - o. valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; determinare i compensi e/o i rimborsi ai consiglieri ai quali siano stati conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 32 comma 2) dello Statuto; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
 - p. redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile;
 - . deliberare sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per

cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

r. redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 Codice Civile, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 Codice Civile, e predisporre la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

s. assumere le deliberazioni allo stesso affidate dai Regolamenti della Cooperativa;

t. acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;

u. deliberare, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 4 lettera n), l'assunzione di partecipazioni in altre imprese; deliberare la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies Codice Civile.

Articolo 32 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo di messo, oppure di telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervengono la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. Di norma, le votazioni sono effettuate con voto palese; sono effettuate con voto segreto qualora lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri.

5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio Sindacale, se nominato, e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2378 Codice Civile.

Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 Codice Civile.

7. Saranno considerati dimissionari gli amministratori che senza giustificati motivi non intervengono per quattro sedute consecutive alle adunanze del

Consiglio.

**Articolo 33 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
e della Cooperativa**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società.

2. Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:

a. stipulare i contratti e gli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale

b. incassare le somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;

c. stare in giudizio per conto della Società, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

d. curare l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

f. curare la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;

g. provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri;

3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 34 - Composizione e doveri del Collegio Sindacale, se nominato.

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, la quale elegge due Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.

2. Se la Cooperativa è dotata di Collegio Sindacale, tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. In caso di nomina del Collegio Sindacale, non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di

prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

b. i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;

c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;

d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

4. I Sindaci effettivi, se nominati, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono sempre rieleggibili.

5. Ove la Cooperativa sia dotata di Collegio Sindacale, il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.

7. I Sindaci, se nominati, possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 35 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale, se nominato.

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio Sindacale, se nominato, il controllo contabile della Società.

3. Se nominato, il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a. vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;

b. accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

- c. accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
 - d. accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Società;
 - e. richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;
 - f. convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
 - g. riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalità di cui al successivo articolo 2513;
 - h. cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;
 - i. provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
4. I Sindaci, se nominati, devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
5. Per l'esecuzione del controllo contabile, il Collegio Sindacale, se nominato, in particolare:
- a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
 - c. esprime all'Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.
6. Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento del controllo contabile della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
7. Il Collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto

dagli intervenuti.

8. Il Collegio Sindacale, se nominato, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE ORGANI DI CONCILIAZIONE

Articolo 36 - Controllo contabile

1. Qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero allorché la Cooperativa non sia dotata di Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con Decreto del Tribunale sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

L'incarico cessa inoltre automaticamente, se la Cooperativa non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, allorché, per adeguarsi ad un obbligo di legge ovvero per scelta autonoma, l'Assemblea dei soci ritenga di procedere alla nomina del Collegio Sindacale. In tal caso, ai sensi del precedente articolo 37 il controllo contabile è attribuito al Collegio Sindacale.

In ogni caso di cessazione dell'incarico, il revisore contabile o la società di revisione scambia tempestivamente con il nuovo soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e se incaricati decadono dall'ufficio:

i sindaci delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;

coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;

coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;

il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della cooperativa, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, dalle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della carica .

Il soggetto incaricato del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;
- d) può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
- e) documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.

Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall'assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in quanto compatibili gli artt. 2393 e 2393/bis del Codice Civile, sostituendo per quanto riguarda l'assemblea alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2395 del Codice Civile entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 37 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e liquidatori o nei loro confronti sono demandate ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati su richiesta della parte che intende promuovere l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società, che indica anche l'arbitro al quale è attribuita la funzione di Presidente del Collegio. La clausola compromissoria è vincolante per gli amministratori, per i componenti del Collegio Sindacale,

se nominato, e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico. Quando per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più arbitri, alla loro sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.

Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La domanda di arbitrato proposta dalla Cooperativa o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle imprese a cura del presidente della Cooperativa ed è resa disponibile ai soci mediante affissione presso la sede sociale ed in luogo accessibile.

Gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 secondo comma del Codice di procedura Civile.

Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato con i limiti e le integrazioni previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 38 Conciliazione stragiudiziale

Qualora l'Associazione Regionale delle Cooperative di Abitanti alla quale la Cooperativa ha aderito, o la Camera di Commercio, abbiano costituito l'organismo di conciliazione di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, è demandato a tale Organismo la conciliazione delle controversie riguardanti le seguenti materie:

- a) accertamento, costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto sociale;
- b) azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli amministratori i Direttori generali e i liquidatori della Cooperativa;
- c) trasferimento delle quote sociali nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le quote sociali o i diritti inerenti se consentiti;
- d) qualsiasi controversia riguardante i prestiti sociali;

Il tentativo di conciliazione si svolge seguendo la procedura prevista dai regolamenti predisposti dall'Associazione nazionale (o Regionale) delle Cooperative di Abitanti, o dalla Camera di Commercio, che devono prevedere le modalità di nomina del Conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Se la conciliazione riesce viene redatto separato verbale sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore. Il verbale previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato con Decreto del Presidente del Tribunale ove ha sede la società e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se la conciliazione non riesce, il procedimento si conclude con una proposta del Conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione, ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il Conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il Conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

Articolo 39 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le

modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
 - c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando agevolazioni la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 40 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, sulle società per azioni.
2. Gli articoli del Codice Civile **richiamati** nel presente Statuto devono intendersi, in ogni caso, modificati da eventuali **variazioni** e/o integrazioni **apportate da** norme successive qualora compatibili.

Como: 7 marzo 2005

F.TO ANTONIO LAMARUCCIOLA

F.TO DOTT. GIORGIO MISEROCCHI NOTAIO